

**FINANZIAMENTI SOGGETTI ALLE
MISURE APPLICATE IN RISPOSTA
AL COVID-19**

Roma, marzo 2021

INDICE

<i>PREMESSA</i>	<i>3</i>
<i>1. FINANZIAMENTI OGGETTO DI MORATORIA</i>	<i>8</i>
<i>2. FINANZIAMENTI OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE</i>	<i>14</i>
<i>3. NUOVI FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE PUBBLICHE</i>	<i>17</i>
<i>4. NUMERO DI DEBITORI</i>	<i>21</i>
<i>5. ALTRE INFORMAZIONI DEI TEMPLATE EBA NON GESTITE</i>	<i>22</i>
<i>6. PARTICOLARITA' RELATIVE ALLA GENERAZIONE</i>	<i>22</i>
<i>ALLEGATI</i>	<i>24</i>

PREMESSA

In risposta alla necessità di affrontare le conseguenze economiche negative della pandemia di COVID-19, l'Unione Europea (UE) e gli Stati membri hanno introdotto una vasta gamma di misure di mitigazione a sostegno dell'economia reale e del settore finanziario. Nell'ambito di tali misure, alcuni Stati membri hanno introdotto una moratoria legislativa che concede ai debitori varie forme di sospensione dei pagamenti sui finanziamenti esistenti. In alcuni Stati membri sono state anche introdotte misure analoghe nell'ambito di iniziative coordinate a livello settoriale (non legislative). Molti Stati membri hanno inoltre introdotto varie forme di garanzie pubbliche da applicare ai nuovi finanziamenti.

La mancanza di informazioni sufficienti sull'applicazione delle moratorie dei pagamenti e delle garanzie pubbliche richiede una raccolta aggiuntiva di informazioni specifiche da parte delle autorità nazionali ed europee.

In tale contesto, lo scorso 2 giugno l'EBA ha pubblicato il Final Report delle *“Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID-19 crisis”*¹.

Tali Orientamenti prevedono specifici obblighi di segnalazione per:

1. i finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell'ambito di applicazione delle *“Guidelines on legislative*

and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis” (EBA/GL/2020/02), pubblicate sempre dall'EBA lo scorso 2 aprile,

2. i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. *forbearance measures*) applicate a seguito della crisi COVID-19 e
3. i nuovi finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche COVID-19 (dello Stato o di altro Ente pubblico).

Le segnalazioni sono prodotte su base trimestrale, con la prima data di riferimento del 30 giugno 2020 e per un periodo previsto di 18 mesi. L'EBA lo scorso 10 luglio ha pubblicato la fase 2 del “pacchetto” tecnico 2.10² che copre le *validation rules*, il Data Point Model (DPM) e la tassonomia XBRL e che ha integrato nel “*EBA Reporting Framework*” la nuova segnalazione COVID-19.

In base a quanto previsto dalla Banca d'Italia con comunicazione del 3 luglio³ tale segnalazione è stata trasmessa secondo il predetto “pacchetto” tecnico dell'EBA, per gli enti significativi a partire dalla data contabile del 30 settembre 2020, per gli enti meno significativi a partire dalla data contabile del 30 giugno 2020.

Dato il contesto di necessità e urgenza e avuta presente l'esigenza di fornire il maggior tempo possibile alle banche per l'implementazione degli Orientamenti, le Autorità Competenti non

¹ <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/guidelines-covid-19-measures-reporting-and-disclosure>

² <https://eba.europa.eu/eba-publishes-phase-2-its-technical-package-reporting-framework-210>

³ https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Comunicazione_3_luglio_2020.pdf

hanno condotto una consultazione pubblica ed un'analisi di impatto della regolamentazione.

Gli Orientamenti si basano sulle definizioni esistenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (FINREP) e sono soggette all'applicazione del principio di proporzionalità e flessibilità di vigilanza al fine di personalizzare la loro applicazione nel modo più adatto per le situazioni specifiche di ciascun Stato membro.

Nel paragrafo 20 degli Orientamenti sono contenute, infatti, alcune discrezionalità che le Autorità Competenti devono considerare per assicurare che l'attuazione degli stessi avvenga secondo un criterio di proporzionalità, tenendo conto della dimensione, natura, complessità e profilo di rischio degli intermediari, così come delle specificità del settore bancario e dell'impatto che il COVID-19 ha avuto nel paese.

L'SSM, in qualità di Autorità Competente per i gruppi bancari significativi ha declinato la discrezionalità richiedendo, con frequenza mensile, l'invio di template riconducibili a quelli previsti dall'EBA. Nel dicembre scorso l'SSM ha prorogato per un anno tale previsione.

La Banca d'Italia, in qualità di Autorità Competente per le banche e per i gruppi bancari meno significativi, ha dato attuazione agli Orientamenti dell'EBA con la comunicazione spedita il 30 giugno ai soggetti interessati, prevedendo:

- l'invio delle segnalazioni a livello individuale per le sole banche non appartenenti a gruppi;
- l'esclusione dalle informazioni richieste a fini segnaletici dei *template* F 93.01 e F 93.02.

La Banca d'Italia, inoltre, con comunicazione dello scorso 11 giugno⁵ ha previsto che, per finalità di stabilità finanziaria e di vigilanza macro-prudenziale nazionale, a partire dalla data contabile di giugno 2020 i finanziamenti assistiti da garanzie erogate alla clientela per fronteggiare le conseguenze economiche dell'epidemia da COVID-19 e i finanziamenti che beneficiano della moratoria siano oggetto di una specifica evidenza in AnaCredit. A tal riguardo, nel medesimo giorno la Banca d'Italia ha pubblicato anche un aggiornamento del "Sistema delle codifiche e Modalità tecnico operative per l'inoltro delle rilevazioni previste dalla Circolare n. 297 del 16 maggio 2017"⁶.

Inoltre la Banca d'Italia, con la comunicazione del 15 dicembre 2020, ha integrato le disposizioni contenute nella Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" per tenere conto degli effetti del COVID-19 e delle misure di sostegno poste in essere per far fronte alla pandemia.

Le successive indicazioni della nota tecnica sono necessarie a veicolare nella soluzione PUMA le nuove esigenze informative

⁵ <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/disposizioni-normative-nazionali/Finanziamenti-assistiti-da-garanzie-Covid-19-e-oggetto-di-moratoria.pdf>

⁶ <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/comunicazioni-produzione-segnalazioni/Sistema-codifiche-e-modalita-tecnico-operative-per-rilevazioni-circ.-n.-297-Ver.-11.06.2020.pdf>

previste tanto dagli Orientamenti dell'EBA quanto dalle modifiche allo schema segnaletico di AnaCredit, nonché dalle disposizioni di bilancio di cui sopra. Per AnaCredit la documentazione viene aggiornata per descrivere l'intero processo di produzione della segnalazione; per la segnalazione EBA, per la segnalazione relativa a giugno 2020 la generazione è stata sintetizzata all'interno del file Excel "EBA Covid-19 reporting – generazione Puma", mentre per le segnalazioni successive è stata integrata all'interno del dizionario PUMA.

Considerata l'applicazione ai soli gruppi bancari significativi, il Gruppo interbancario, almeno per il momento, ha escluso dal perimetro di analisi i *template* dell'EBA F 93.01 e F 93.02.

Allegati alla presente nota tecnica viene diffuso anche un aggiornamento dei file con le codifiche dei nuovi *template* EBA, l'aggiornamento della connessa tabella di corredo TCOR70 - RACCORDO TEMPLATE ITS e il Raccordo di conto economico⁷.

⁷ Il Raccordo di conto economico è stato aggiornato con esclusivo riferimento alle nuove tavole di nota integrativa di bilancio (8.1 a e 8.2 a). Inoltre, data la temporaneità degli obblighi informativi non è stato modificato lo schema excel di raccordo bensì è stata data menzione nella relativa nota di accompagnamento delle FTO da considerare per la generazione delle due tavole.

1. FINANZIAMENTI OGGETTO DI MORATORIA

L'EBA definisce i "finanziamenti oggetto di moratoria COVID-19" quelle esposizioni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 10 delle *"Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis"*⁸.

In particolare, una moratoria dovrebbe essere considerata una moratoria generale dei pagamenti quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. la moratoria si basa sulla legge nazionale applicabile (moratoria legislativa) o su un'iniziativa di sospensione dei pagamenti non legislativa di una banca nell'ambito di un regime di moratoria settoriale o settoriale concordato o coordinato nel settore bancario o in una sua parte materiale, possibilmente in collaborazione con le autorità pubbliche, in modo tale che la partecipazione al regime di moratoria sia aperta e analoghe misure di sospensione dei pagamenti siano adottate nell'ambito di tale regime dalle banche interessate (moratoria non legislativa);
- b. la moratoria si applica a un ampio gruppo di debitori predefiniti sulla base di criteri generali, laddove qualsiasi criterio per determinare l'ambito di applicazione della moratoria dovrebbe consentire a un debitore di trarre

vantaggio dalla moratoria senza la valutazione del suo merito creditizio; esempi di tali criteri includono la tipologia di esposizione, il settore industriale, le gamme di prodotti o la localizzazione geografica. Il campo di applicazione della moratoria può essere limitato ai soli debitori “*performing*” che non hanno avuto difficoltà di pagamento prima dell'applicazione della moratoria, ma non dovrebbe limitarsi solo a quei debitori che hanno avuto difficoltà finanziarie prima dello scoppio della pandemia di COVID-19;

- c. la moratoria prevede solo modifiche al piano dei pagamenti, in particolare sospendendo, posticipando o riducendo i pagamenti delle quote capitali, degli interessi o delle intere rate, per un periodo di tempo predefinito; non dovrebbero essere modificati altri termini e condizioni dei finanziamenti, come il tasso di interesse;
- d. la moratoria offre le stesse condizioni per le modifiche degli schemi di pagamento a tutte le esposizioni soggette alla moratoria, anche se l'applicazione della moratoria non è obbligatoria per i debitori;
- e. la moratoria non si applica ai nuovi contratti di finanziamento concessi dopo la data in cui è stata annunciata la moratoria;
- f. la moratoria è stata lanciata in risposta alla pandemia di COVID-19 ed è stata applicata prima del 31 marzo 2021⁹.

⁸ <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria-loan-repayments-applied-light-covid-19-crisis>

⁹ La scadenza originaria era il 30 giugno 2020 ma è stata rivista dall'EBA con le comunicazioni del 18.6.2020 (cfr. <https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september>) e del 2.12.2020 (cfr. <https://eba.europa.eu/eba-reactivates-its-guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria>).

Al fine di individuare tutti i finanziamenti oggetto di moratoria (non solo quelle definite dall'EBA per il COVID-19 ma anche le restanti) sulle FTO di rapporto viene richiesto il nuovo **campo 05980 – TIPOLOGIA DI MORATORIA**, che presenta il seguente dominio:

0 = NON OGGETTO DI MORATORIA

10 = MORATORIE COVID-19 – LEGISLATIVE: PERIODO DI GRAZIA PER CAPITALE E INTERESSI

20 = MORATORIE COVID-19 – LEGISLATIVE: ALTRO

30 = MORATORIE COVID-19 – NON LEGISLATIVE: PERIODO DI GRAZIA PER CAPITALE E INTERESSI

40 = MORATORIE COVID-19 – NON LEGISLATIVE: ALTRO

50 = ALTRE MORATORIE – LEGISLATIVE

60 = ALTRE MORATORIE – NON LEGISLATIVE

700 = AZIENDALI

I valori previsti nel dominio consentono di distinguere le moratorie COVID-19, legislative e non, (valori 10, 20, 30 e 40 necessari per le segnalazioni EBA e AnaCredit¹⁰) dalle restanti moratorie (50 e 60 necessari solo in AnaCredit per identificare i finanziamenti che beneficeranno di future moratorie previste per altre finalità). Il valore 700, infine, consente di individuare le moratorie aziendali che non presentano le caratteristiche per essere identificate come moratorie legislative o non legislative¹¹.

¹⁰ È bene notare che le istruzioni di AnaCredit per la definizione di “moratorie predisposte per far fronte alla pandemia di COVID-19” rimandano alle “*Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in light of the COVID-19 crisis*” dell'EBA.

¹¹ La segnalazione delle moratorie aziendali non è prevista né nei *template* dell'EBA né in AnaCredit; tuttavia la loro rappresentazione è richiesta nella tabella 6 della “Rilevazione settimanale sull'attuazione delle misure governative a sostegno del credito e della liquidità di imprese e famiglie” istituita dalla Banca d'Italia a partire dalla data di riferimento del 17.4.2020.

La rappresentazione nel modello segnaletico di AnaCredit dei finanziamenti oggetto di moratoria avviene attraverso l'attributo "*Payment frequency*" per il quale è ora previsto che (cfr. I0804 allegata):

- a) debba essere sempre valorizzato anche per finanziamenti originati prima del 1 settembre 2018¹²;
- b) siano introdotti sette nuovi valori: (i) *Monthly – moratoria*; (ii) *Quarterly – moratoria*; (iii) *Semiannually – moratoria*; (iv) *Annually – moratoria*; (v) *Bullet – moratoria*; (vi) *Zero Coupon – moratoria*; (vii) *Other – moratoria* per qualificare i finanziamenti oggetto di moratoria.

Nell'alimentare il campo 05980 occorre tenere presente che:

- le moratorie da considerare sono tutte¹³, sia quelle già concesse sia quelle per le quali è stata presentata la richiesta ma non sono ancora state concesse;
- se un finanziamento ha in essere sia una moratoria legislativa che di altra tipologia, deve essere classificato come oggetto di moratoria legislativa¹⁴;
- la valorizzazione del campo rimane in essere per tutta la vita del finanziamento, anche dopo che il periodo di moratoria termina. Tuttavia, qualora il finanziamento sia

¹² Ciò non significa che le banche che segnalano AnaCredit devono iniziare ad alimentare il campo 05912 anche per i finanziamenti aperti prima del 01/09/2018; per questi ultimi è la procedura a determinare in maniera corretta i valori di output 15 (OTHER) o 115 (OTHER - MORATORIA) tenendo conto del nuovo campo 05980.

¹³ Si intendono quelle definite negli Orientamenti dell'EBA predisposte per far fronte alla pandemia di COVID-19 e, come previsto da AnaCredit, quelle future (dal 30 giugno in poi) delle quali beneficeranno i finanziamenti per altre finalità.

¹⁴ Se alla data di riferimento un finanziamento ha in essere due moratorie Covid-19, una legislativa e una non legislativa, il campo 05980 deve essere alimentato con i valori 10 o 20. Se, invece, alla

successivamente oggetto di una nuova moratoria, il campo dovrà essere alimentato con le informazioni relative a quest'ultima¹⁵.

Al fine di evidenziare se una moratoria è stata richiesta e non ancora concessa o se è già stata concessa o se una moratoria è stata estesa o meno, è necessario alimentare sulle FTO di rapporto anche il campo **05981 – STATUS DELLA MORATORIA**, che prevede il seguente dominio:

0 = NON APPLICABILE

1 = RICHIESTA MA NON ANCORA CONCESSA

2 = CONCESSA E NON ESTESA

3 = CONCESSA ED ESTESA

9 = RICHIESTA MA RIGETTATA

A differenza della segnalazione dell'EBA dove rilevano anche le moratorie richieste ma non ancora concesse o rigettate, in AnaCredit devono essere segnalate solo le moratorie già concesse.

Nel *template* F 90.01 della segnalazione EBA è richiesta anche l'informazione sulla "durata residua della moratoria COVID-19" (colonne da 70 a 120), vale a dire il tempo che intercorre tra la data di riferimento della segnalazione e la data di fine applicazione della moratoria. A tal fine, in caso di moratoria, occorre alimentare sulle FTO di rapporto anche il **campo 05982 - DATA DI FINE APPLICAZIONE DELLA MORATORIA**. La data verrà utilizzata

data di riferimento un finanziamento risulta oggetto in una moratoria Covid-19 legislativa scaduta e una non legislativa in essere, il campo 05980 deve essere alimentato con i valori 30 o 40.

¹⁵ Se alla data di riferimento un finanziamento risulta essere oggetto di una moratoria Covid-19 non legislativa scaduta il campo 05980 deve essere alimentato con i valori 30 o 40. Se,

anche per generare la colonna 60 (*“of which: expired”*) nella quale devono confluire i finanziamenti per i quali la moratoria COVID-19 è scaduta alla data di riferimento della segnalazione (vale a dire che la durata residua della moratoria è pari a zero). La data verrà inoltre utilizzata per consentire la segnalazione in AnaCredit dei finanziamenti oggetto di moratoria (COVID-19 o meno) solo nel periodo in cui questa è applicata.

L'EBA con la Q&A 47-ter¹⁶ ha previsto che nel caso di un finanziamento assistito da una moratoria riconosciuta successivamente alla scadenza di una precedente moratoria, esso debba essere riportato nel template F90.01 con la seguente modalità:

- nella colonna 60 (Of which: expired) per la moratoria scaduta;
- nelle colonne da 70 a 120 (Residual maturity of moratoria);
- nelle colonne 30 (Gross carrying amount) e 40 (Of which: granted) considerando due volte l'importo del finanziamento.

Per rispondere a tale esigenza informativa, vengono richiesti in input i seguenti campi:

- **05892 - NUMERO MORATORIE COVID-19 LEGISLATIVE SCADUTE**
- **05893 - NUMERO MORATORIE COVID-19 NON LEGISLATIVE SCADUTE**

successivamente, al finanziamento viene riconosciuta una moratoria Covid-19 legislativa, il campo 05980 dovrà essere alimentato con i valori 10 o 20.

¹⁶ EBA REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF SELECTED COVID-19 POLICIES
EBA/REP/2021/02 del 29 gennaio 2021
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/962557/Report%20on%20the%20implementation%20of%20selected%20COVID-19%20policies.pdf.

Tali campi devono essere presenti e diversi da zero solo se un finanziamento ha ricevuto più di una misura della stessa tipologia. In particolare se un finanziamento ha ricevuto una sola misura Covid-19 i campi devono essere pari a zero anche se tale misura è scaduta¹⁷.

Nell'alimentazione di tali campi, infine, non devono essere considerate le moratorie che possono essere considerate un'estensione della precedente. In questo caso, infatti, va segnalata solo una moratoria¹⁸.

2. FINANZIAMENTI OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE

I “finanziamenti oggetto di misure di concessione connesse con COVID-19” sono quelle esposizioni alle quali sono applicate misure di concessione relative a COVID-19 che non soddisfano i requisiti descritti nel paragrafo 10 degli Orientamenti dell'EBA sulle moratorie. Devono essere considerati tutti i tipi di misure di concessione (modifiche contrattuali e/o rifinanziamenti) a condizione che siano collegati alla crisi COVID-19.

Al fine di identificare tali finanziamenti sulle FTO di rapporto viene previsto il campo **05983 – MISURA DI CONCESSIONE CONNESSA CON COVID-19**, che prevede il seguente dominio:

¹⁷ Ad esempio, se alla data di riferimento un finanziamento risulta essere oggetto di una sola moratoria Covid-19 legislativa scaduta, il campo 05980 sarà alimentato con i valori 10 o 20 e i campi 05892 e 05893 saranno alimentati con valore 0. Se, invece, alla data di riferimento un finanziamento risulta essere stato oggetto di due moratorie Covid-19 legislative scadute il campo 05980 sarà alimentato con i valori 10 o 20 (relativi all'ultima moratoria concessa la cui applicazione è terminata nella data indicata nel campo 05982), il campo 05892 sarà alimentato con il valore 1 (relativo alla precedente moratoria) e il campo 05893 con il valore 0.

¹⁸ Si veda a riguardo la Q&A 15 contenuta nel documento di cui sopra.

0 = NO;

1 = SÌ, PERIODO DI GRAZIA DI CAPITALE E INTERESSI

2 = SÌ, ALTRO

Al fine di evidenziare se una misura di concessione connessa con COVID-19 è stata richiesta e non ancora concessa o se è già stata concessa o se una misura è stata estesa o meno, è necessario alimentare sulle FTO di rapporto anche il campo **05984 – STATUS DELLA MISURA DI CONCESSIONE CONNESSA CON COVID-19**, che prevede il seguente dominio:

0 = NON APPLICABILE

1 = RICHIESTA MA NON ANCORA CONCESSA

2 = CONCESSA E NON ESTESA

3 = CONCESSA ED ESTESA

9 = RICHIESTA MA RIGETTATA

Ai fini della segnalazione dei *template* EBA è bene sottolineare che per le esposizioni soggette a moratoria COVID-19 (campo 05980 = 10,20,30,40) che sono anche soggette a misure di concessione relative a COVID-19 (campo 05983=1,2), la prima classificazione prevale sulla seconda. Nel *template* F 91.01 è prevista una specifica evidenza nella colonna 40 (*“Of which: exposures with forbearance measures”*) che consente di identificare le esposizioni che, oltre ad essere soggette a moratoria, sono anche soggette a misura di concessione (connessa o meno con COVID-19).

Tuttavia, in base a quanto previsto dalla Q&A 47-bis se un finanziamento è stato prima oggetto di moratoria EBA compliant al momento scaduta e successivamente è oggetto di misura di

concessione, il finanziamento deve essere riportato nel template F90.01 per la moratoria EBA compliant scaduta e nel template F90.02 per la misura di concessione.

Inoltre, in analogia a quanto previsto per i finanziamenti oggetto di moratoria, per ottemperare a quanto previsto dalla Q&A 47-ter viene richiesto in input il campo **05894 - NUMERO MISURE DI CONCESSIONE CONNESSE CON COVID-19 SCADUTE**. Anche in questo caso il campo può assumere valore diverso da zero solo se il finanziamento ha ottenuto più di una misura di concessione.

Nel *template* F 90.02 della segnalazione EBA per i finanziamenti oggetto di misura di concessione connessa con COVID-19 sotto forma di periodo di grazia / moratoria sui pagamenti è richiesta anche l'informazione sulla "durata residua della misura di concessione connessa con COVID-19" (colonne da 60 a 110), vale a dire il tempo che intercorre tra la data di riferimento della segnalazione e la data di fine applicazione della misura di concessione. A tal fine, in caso di misura di concessione connessa con COVID-19 sotto forma di periodo di grazia / moratoria sui pagamenti (campo 05983 uguale a 1 - SI, PERIODO DI GRAZIA DI CAPITALE E INTERESSI), occorre alimentare sulle FTO di rapporto anche il **campo 05985 - DATA DI FINE APPLICAZIONE DELLA MISURA DI CONCESSIONE CONNESSA CON COVID-19**. La data verrà utilizzata anche per generare la colonna 50 (*"of which: expired"*) nella quale devono confluire i finanziamenti per i quali la misura di concessione connessa con COVID-19 è scaduta alla data

di riferimento della segnalazione (vale a dire che la durata residua della misura di concessione è pari a zero).

3. NUOVI FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE PUBBLICHE

Nella segnalazione EBA (*template* F 90.03, F 91.05 e F 92.01) è chiesto di rappresentare i nuovi finanziamenti che sono assistiti da schemi di garanzia pubblica introdotti dagli Stati membri in risposta alla crisi COVID-19. In caso di rifinanziamento del debito precedente o di ristrutturazione di più debiti in un nuovo finanziamento, questo, riconosciuto nel bilancio, deve essere segnalato tra i “nuovi finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche” a condizione che sia coperto da schemi di garanzia pubblica introdotti dagli Stati membri in risposta alla crisi COVID-19.

Al fine di identificare tali finanziamenti è necessario alimentare sulle FTO di rapporto il **digit 05986 – NUOVI FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA COVID-19** (0=NO; 1=SI). Ad essi dovrà essere necessariamente abbinata la garanzia pubblica COVID19 che li assiste da alimentare sulle FTO 09423.XX, 09425.XX, 09427.XX e 09641.XX delle garanzie personali o sulla FTO 09680.98 delle controgaranzie con **digit 05987 - GARANZIA COVID-19** (0=NO; 1=SI). In caso di nuovi finanziamenti assistiti da garanzia SACE garantita dallo Stato, identificata direttamente sulla FTO di rapporto con campo 05104 e non con la FTO di garanzia, il digit 05987 – GARANZIA COVID-19 sulla FTO di rapporto deve essere necessariamente uguale a 1 se il campo 05986 è uguale a 1.

L'alimentazione delle garanzie COVID-19 è possibile anche sui finanziamenti, diversi dalla nuova finanza, oggetto di moratoria e su quelli oggetto di misure di concessione. In caso di finanziamenti con garanzia SACE garantita dallo Stato alimentata sulla FTO di rapporto con campo 05104, diversamente dal caso dei nuovi finanziamenti, il digit 05987 – GARANZIA COVID-19 deve essere alimentato sulla FTO di rapporto.

In AnaCredit, a partire dalla rilevazione relativa alla data contabile di giugno 2020, sono introdotti due valori di dominio nell'attributo *"Type of protection"* (campo PUMA 05915) della tabella *"Protection received"*: (i) 101 - *Financial guarantees other than credit derivatives - Covid19*; (ii) 102 - *Other protection – Covid19* (cfr. I0804 allegata). L'identificazione delle garanzie della prima tipologia avviene attraverso il predetto digit 05987 – GARANZIA COVID-19 mentre per le altre al Gruppo interbancario al momento non risulta materialità.

In AnaCredit il fornitore della protezione (garante) da segnalare come *"protection provider"* è il soggetto che rilascia materialmente la garanzia (ad esempio, Sace e Fondo PMI). A tal fine, per le garanzie SACE con garanzia dello Stato italiano si sono rese necessarie delle modifiche all'istruzione I0506 - ESPOSIZIONI ASSISTITE DA GARANZIA SACE e al ragionamento R09 – RAG-SACE e alla funzione F05_2 - RIPARTIZIONE FIDI E GARANZIE (cfr. allegati), che provvedono alla creazione della FTO 09641.52 (garanzia SACE che beneficia della garanzia dello Stato italiano).

Il *template* F 90.03 dell'EBA prevede che le banche debbano segnalare nella colonna 40 (*"Of which: with called public guarantee"*) i nuovi finanziamenti assistiti da garanzia pubblica concessi in risposta alla crisi COVID-19 per i quali la garanzia sia stata attivata ma non ancora escussa. A tal fine, limitatamente alle garanzie pubbliche che assistono i suddetti nuovi finanziamenti, deve essere alimentato il nuovo **digit 05988 – GARANZIA COVID-19 ATTIVATA** (0=NO, 1=SI) sulle FTO 09423.XX, 09425.XX, 09427.XX e 09641.XX delle garanzie personali e sulla FTO 09680.98 delle controgaranzie che presentano il digit 05987 - GARANZIA COVID-19 uguale a 1. In caso di nuovi finanziamenti con garanzia SACE garantita dallo Stato alimentata sulla FTO di rapporto con campo 05104 il digit 05988 – GARANZIA COVID-19 ATTIVATA deve essere alimentato sulle FTO di rapporto che presentano il campo 05104 (GARANZIA SACE GARANTITA DALLO STATO) diverso da zero e il digit 05986 - NUOVI FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA COVID-19 uguale a 1.

Nel *template* F 90.03 della segnalazione EBA è richiesta anche l'informazione sulla "durata residua della garanzia pubblica" (colonne da 50 a 80), vale a dire il tempo che intercorre tra la data di riferimento della segnalazione e la data di scadenza della garanzia. A tal fine, viene riutilizzato il campo 00010 - DATA DI SCADENZA DELL'OPERAZIONE O DEL RAPPORTO, già richiesto in input sulle FTO delle garanzie personali, per derivare il campo 05010 – DURATA RESIDUA DELLA GARANZIA PUBBLICA in caso di digit

05987 - GARANZIA COVID-19 uguale a 1. In caso di nuovi finanziamenti con garanzia SACE garantita dallo Stato alimentata sulle FTO di rapporto con campo 05104 il campo 05010 viene derivato prendendo in considerazione la data di scadenza del finanziamento.

Nei *template* F 91.01, F 91.02, F 91.03, F 91.04, F 91.05 e F 92.01 è richiesto alle banche di segnalare il “*Maximum amount of the guarantee that can be considered*” della garanzia pubblica che gli Stati membri hanno introdotto in risposta alla crisi COVID-19. L'importo della garanzia non deve superare il valore contabile lordo del relativo finanziamento. L'esistenza di altre forme di garanzie non deve essere presa in considerazione per calcolare il “*Maximum amount of the guarantee that can be considered*” della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi COVID-19.

A tal fine deve essere eseguito uno specifico trattamento di Fidi&Garanzie che, oltre al calcolo del predetto importo garantito (**campo 06675 – IMPORTO GARANTITO COVID-19**), deve scrivere sul record del finanziamento anche il digit 05988 – GARANZIA COVID-19 ATTIVATA e il campo 05010 presenti sulla FTO della garanzia. In caso di garanzia SACE garantita dallo Stato alimentata sulla FTO di rapporto con campo 05104 l'importo garantito da considerare è il valore contabile lordo del finanziamento stesso moltiplicato per il campo 05104. Il digit 05988 – GARANZIA COVID-19 ATTIVATA e il campo 05010 sono già presenti sulla FTO del finanziamento stesso.

4. NUMERO DI DEBITORI

Nella colonna 10 dei *template* F 90.01 e F 90.02 dell'EBA alle banche è richiesto di rappresentare il numero di clienti che hanno presentato richieste, rispettivamente, di moratoria (così come definita dall'EBA) e di misure di concessione connesse con COVID-19 indipendentemente dalla loro avvenuta concessione (campo 05981 = 1, 2, 3, 9 nel primo caso e campo 05984 = 1, 2, 3, 9 nel secondo). Inoltre, nella colonna 10 del *template* F 90.03 è richiesto di rappresentare il numero di clienti ai quali sono stati concessi nuovi finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche COVID-19.

Inoltre, nella colonna 20 dei *template* F 90.01 e F 90.02 è richiesto di rappresentare il numero di clienti ai quali è stata concessa, rispettivamente, una moratoria (così come definita dall'EBA) e una misura di concessione connessa con COVID-19 (campo 05981 = 2, 3 nel primo caso e campo 05984 = 2, 3 nel secondo). Nella colonna 20 del *template* F 90.03 è richiesto invece di rappresentare il numero di clienti ai quali sono stati concessi nuovi finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche COVID-19 per i quali la garanzia è stata attivata (campo 05988 = 1).

A tal fine è necessario selezionare i record che presentano le caratteristiche previste da ciascuna riga dei suddetti *template* e conteggiare una sola volta i record che fanno riferimento al medesimo cliente (campo 00203 o, se non presente, campo 00030).

5. ALTRE INFORMAZIONI DEI *TEMPLATE* EBA NON GESTITE

Alcune informazioni contenute nei *template* dell'EBA non sono gestite nella documentazione PUMA o perché si riferiscono a dati di flusso o perché si tratta di informazioni di conto economico. Per maggiore trasparenza vengono riepilogate di seguito:

- *Payment received from the public guarantor during the period* (colonna 90 del *template* F 90.03);
- *Inflows to non-performing exposures* (colonna 200 del *template* F 91.01, colonna 160 del *template* F 91.02, colonna 160 del *template* F 91.03, colonna 120 del *template* F 91.04, colonna 160 del *template* F 91.05);
- *Inflows linked to new lending* (colonna 170 del *template* F 91.05);
- *Economic loss* (colonna 210 del *template* F 91.01, colonna 170 del *template* F 91.03).

6. PARTICOLARITA' RELATIVE ALLA GENERAZIONE

Ai fini della segnalazione dei *template* EBA per le esposizioni oggetto di moratoria COVID-19 (campo 05980 = 10,20,30,40) che sono anche soggette a misure di concessione relative a COVID-19 (campo 05983=1,2), la prima classificazione prevale sulla seconda. Analogamente, in caso di finanziamenti soggetti a misure di concessione relative a COVID-19 che sono anche nuovi finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche COVID-19 dello Stato o

di altro Ente pubblico (05986=1) è richiesto che quest'ultima classificazione prevalga sulla prima.

Nella generazione delle tavole di bilancio sono stati seguiti gli stessi criteri previsti per i *template* EBA con la differenza che, così come richiesto dalla Comunicazione della Banca d'Italia, vengono rappresentate solo le misure in essere alla data di riferimento del bilancio.

Infine, poiché per i *template* EBA nel dizionario PUMA è stata prevista un'unica generazione per la segnalazione individuale e per il contributo al consolidato, il dettaglio relativo ai rapporti infragruppo (routine del tipo 00211R..) andrà utilizzato ai soli fini del consolidamento e non dovrà, quindi, essere considerato nella segnalazione individuale.

ALLEGATI